



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Massimo Crescenzi	Presidente
dott. Vittorio Contento	Giudice
d.ssa Silvia Albano	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso presentato da M. [REDACTED] L. [REDACTED], iscritto al n. 747/2013 dei procedimenti contenziosi in camera di consiglio, con il quale chiedeva la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio L. [REDACTED], nato dalla relazione con A. [REDACTED] G. [REDACTED];

esaminata la memoria di costituzione del sig. A. [REDACTED] G. [REDACTED];

esaminata la C.T.U. effettuata nel corso del giudizio e le note dei consulenti di parte;

esaminata l'istanza di ricusazione della C.T.U. Prof.ssa M. [REDACTED] M. [REDACTED] T. [REDACTED], con contestuale richiesta di rinnovazione, e le note della C.T.U. e delle parti;

osserva:

L'istanza di ricusazione della C.T.U. deve essere dichiarata inammissibile in quanto presentata a CTU ormai conclusa e ben oltre i termini previsti dall'art 192 c.p.c., di tre giorni prima dell'udienza di conferimento dell'incarico. Infatti, **l'istanza è fondata su fatti, quali le tesi scientifiche sostenute dalla C.T.U.** od asseriti coinvolgimenti in vicende totalmente estranee al presente giudizio, precedenti alla nomina ed al

*me*

conferimento dell'incarico.

Senza contare che l'istanza sarebbe stata, comunque, infondata nel merito, in quanto i fatti posti a base della stessa non costituiscono motivo di ricusazione del consulente (artt. 63 e 51 c.p.c.).

L'istanza di ricusazione, contiene, inoltre, accuse nei confronti della prof.ssa M██████ T██████, docente universitaria di chiaro prestigio e scientificamente accreditata anche in ambito internazionale, quali: *“la Prof.ssa M██████ T██████ ha evidenziato, nell'esprimere la sua opinione, una riserva mentale sulla valutazione di denunce effettuate dalla madre rispetto a comportamenti di maltrattamenti del padre nei confronti del minore, definendole false a priori. Oltretutto, in diverse occasioni ha affermato di scrivere circostanze non corrispondenti al vero, se pur in qualità di consulente di parte, per favorire un genitore rispetto all'altro”*, riprese da dichiarazioni di terzi soggetti in ordine a vicende del tutto estranee a quella trattata in questa sede e rivelatasi del tutto false (v. esiti dei relativi procedimenti penali), che sebbene non possano ritenersi costituiscono reato in quanto deve ritenersi operante la scriminante di cui all'art 598 c.p., costituiscono comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art 116 c.p.c..

La C.T.U., che non ha preso alcuna posizione sulla validità o meno della tesi scientifica che accredita la sindrome da alienazione genitoriale sulla base di precisi indicatori che non vengono, infatti, nemmeno menzionati nella relazione svolta con una metodologia totalmente condivisa dal Tribunale, ha potuto constatare la persistenza di un'elevatissima conflittualità, agita anche dinnanzi al bambino addirittura nell'ambito della consulenza, già rilevata con il decreto di questo Tribunale del 7 giugno 2013.

112

Nel corso della consulenza hanno trovato conferma, anche attraverso l'esame psicodiagnostico delle parti, quei comportamenti disfunzionali già evidenziati dal Tribunale.

Il comportamento della madre, che non aveva mai permesso al padre di vedere il bambino da solo, asserendo che lo stesso sarebbe stato incapace di occuparsene ed un violento, senza però essere in grado di descrivere concreti comportamenti pregiudizievoli per il minore, che, peraltro, non hanno trovato alcun riscontro nelle indagini disposte, ha continuato ad essere di fatto ostativo all'accesso del padre al bambino.

*“... l'analisi complessiva del profilo di personalità e del funzionamento psicologico della sig.ra M. [redacted] pone in evidenza due livelli di genitorialità decisamente diversi e divaricati: da una parte ella risponde ai basilari bisogni di protezione e sicurezza del figlio; dall'altra, tende a costituire, in termini fattuali e psicologici anche se non intenzionalmente, un ostacolo allo strutturale, evolutivo bisogno di L. [redacted] di accedere serenamente e con continuità alla figura paterna ...” (v. relaz. CTU pag. 8).*

Nel corso della consulenza è emersa in modo evidente la dinamica relazionale verosimilmente causa dei disagi manifestati dal minore (difficoltà nel distacco dalla madre e nella transizione verso il padre): nel corso della seduta dedicata alla osservazione delle relazioni familiari secondo il metodo LTP, nella parte nella quale il bambino doveva giocare da solo ed i genitori relazionarsi tra loro, ci sono stati numerosi tentativi del padre di avviare un dialogo sereno con la madre sulla scelta dello sport del bambino, sui problemi scolastici e sulla sua salute, cui la madre risponde infastidita e con un tono di voce sempre più ostile (v. relaz. D.ssa C. [redacted] pag. 5). “L. [redacted], che inizialmente aveva accettato l'esclusione e aveva iniziato a giocare da solo, appena sente la madre alzare il tono della voce,

si agita e richiama più volte la sua attenzione, lamentandosi per qualcosa che non riesce a fare, chiedendo aiuto o alzando a sua volta la voce, e riuscendo a ingaggiarla spesso (L: "guarda come sono bravo mamma!" Md: "sei bravissimo!" L: "quella è la cameretta di mamma e papà!"). A differenza delle altre, in questa parte L. [redacted] non richiede mai l'aiuto del padre, ma solo quello della madre, e si sposta più volte verso di lei. In un'occasione (28:58), mentre la madre sta criticando aspramente il padre, accusandolo di star facendo "l'elogio della sua persona", L. [redacted] si sposta verso di lei, scansando così il tentativo del padre di fargli una carezza per rassicurarlo, che invece precedentemente aveva accettato più volte. In seguito, mentre la madre sta accusando il padre di non essere stato tempestivo rispetto alla scelta dello sport e di preoccuparsene solo ora che ormai i corsi sono iniziati, L. [redacted] fa finta di fare la doccia alle tartarughine e urla alla mamma per tre volte "mamma guarda come gli faccio la doccia! Shhhh Shhhh!" sovrastando le loro voci e tentando così di interromperli.

*Il padre, da parte sua, mantiene un atteggiamento sereno e collaborativo, sottolineando più volte alla madre che "non gli sembra il caso di parlare così davanti al bambino" e che "non è la situazione adeguata per fare polemica".*

Nel conflitto tra i genitori il bambino si allea e cerca rassicurazioni nella figura genitoriale che sente più vicina. Non a caso, dopo la discussione tra i genitori, nel citato contesto di osservazione delle relazioni familiari, il bambino ha difficoltà a lasciare la madre per stare solo a giocare con il padre (infatti, dopo la parte dove avrebbe dovuto esserci l'interazione tra i genitori con il bambino che giocava da solo, veniva la parte nella quale la madre doveva uscire ed il bambino rimanere solo con il padre).

Il bambino, infatti, “*si mostra in difficoltà nello staccarsi dalla madre per andare col padre, si ricorda che una volta rassicurato egli riesce a fruire positivamente del rapporto con costui, dobbiamo considerare che la rottura del legame tra i genitori e l’intensa conflittualità fanno riemergere nel bambino, in modo patologico, ansie arcaiche abbandoniche, angosce persecutorie e depressive.* Questi sentimenti penosi costringono il bambino ad utilizzare meccanismi di difesa rigidi per proteggersi dalla sofferenza, e a distorcere il proprio sviluppo per il timore di perdere le garanzie affettive e di cura e di rimanere senza punti di riferimento chiari e rassicuranti, da parte delle figure parentali che lo accudiscono quotidianamente” (v. relaz. CTU pag. 9)

La valutazione psicodiagnostica delle parti ha evidenziato per entrambe caratteristiche di personalità che, pur non costituendo psicopatologie, sono verosimilmente causa dell’attuale situazione che rischia di compromettere gravemente lo sviluppo psico-fisico del minore.

“*la relazione redatta dalla d.ssa L. [redacted] L. [redacted] (che ha somministrato alle parti i test psicodiagnostici n.d.r.) ha posto in evidenza elementi a favore dell’esistenza nel signor A. [redacted] e nella signora M. [redacted] di caratteristiche di personalità che riflettono una tendenza a lasciarsi sopraffare dalle componenti emotive a danno della funzione riflessiva in entrambi*”. Tale valutazione è coerente con l’angoscia di “pericolo” che sembra vivere la sig.ra M. [redacted] in relazione alla frequentazione del figlio con il padre e che non trova riscontro nella realtà fattuale: “*L’esaminanda conosce le norme di senso comune ed è in grado di adeguarvisi. Allo stesso tempo appare in grado di sviluppare un pensiero originale, che tuttavia non è sempre qualitativamente adeguato. Le sue costruzioni originali, infatti, sembrano maggiormente il frutto di*

interpretazioni personalistiche e non del tutto aderenti al dato di realtà e caratterizzate da una certa sospettosità e allerta. L'insieme di tali caratteristiche rende l'esame di realtà non sempre valido soprattutto nelle situazioni a connotazione emotiva e che generano un'ansia non efficacemente gestita ... Sul piano genitoriale tali caratteristiche incidono nell'aver difficoltà a contattare empaticamente i bisogni dell'altro ed esprimere un'affettività autentica e più spontanea. Anche i ragionamenti possono essere meno lucidi in situazioni emotivamente pregnanti. In tal senso la tensione con l'altro genitore incide negativamente sulla sua genitorialità rendendo l'esaminanda meno lucida e coerente" (v. relazione psicodiagnostica)

La madre manifesta un profondo rancore nei confronti del sig. A■■■■ che lei stessa riconduce alle modalità con le quali si è strutturata la relazione di coppia ed alle **frustrazioni conseguenti ai comportamenti del compagno non rispondenti alle sue aspettative.** Tale atteggiamento nei confronti del compagno può effettivamente trovare riscontro nella valutazione psicodiagnostica del sig. A■■■■: "si segnala una certa insicurezza interiore che rende l'approccio alle situazioni conflittuale e scarsamente definito. Il soggetto sovrautilizza, infatti, una modalità di comprensione della realtà globale e tendente all'astrazione, preferendo la sintesi ad un'analisi più dettagliata e concreta. Tale caratteristica è associata alla carenza di spirito pratico e di attenzione all'aspetto più parziale e concreto delle situazioni. Si evidenzia una disposizione a rilevare gli aspetti critici e meno evidenti di una situazione.

L'esaminando potrebbe non comprendere il proprio ruolo nel costruire determinate situazioni e proiettare la responsabilità all'esterno o procedere per ragionamenti ideali e astrazioni correlate al senso comune,

ME

che il soggetto ben conosce ed è in grado di adeguarvisi.

... Nonostante queste peculiarità che possono incidere in parte negativamente sul suo modo di approcciare alle situazioni e comprendere gli eventi, la buona dotazione intellettuale presente, rende l'esame di realtà nel complesso valido. ... costui tende a riversare sull'altro e sull'esterno le proprie problematiche, in maniera anche rivendicativa e strumentale. Le relazioni possono essere caratterizzate dalla ricerca di accettazione e conferma narcisistica dei propri bisogni, ed il soggetto può reagire anche con una certa carica di aggressività laddove non si sente compreso e accolto. Le relazioni possono quindi risentire di aspetti manipolativi e difficoltà di contatto con i bisogni dell'altro".

La sig.ra M [REDACTED] sembra però proiettare le sue difficoltà relazionali di coppia sulle funzioni genitoriali del sig. A [REDACTED]. Descrive il compagno come totalmente inadeguato a gestire il figlio, sulla base di valutazioni che riguardano sostanzialmente le capacità pratiche di accudimento (quali il preparare un pranzo) che non possono certo giustificare l'affidamento esclusivo alla madre ed un regime di visita che non preveda il pernottamento presso il padre.

E' esperienza comune a molte famiglie la delega alla madre od alla compagna in ordine all'accudimento dei figli ed alla gestione pratica della casa, essendo ancora molto presente nel nostro paese la divisione dei ruoli all'interno della famiglia, ciò non toglie che nel momento in cui la famiglia entra in crisi e si disgrega i padri debbano attrezzarsi per poter accudire i figli, in ossequio al diritto costituzionalmente garantito alla bigenitorialità ed a ricevere cura ed affetto da entrambi i genitori, anche se per avventura non siano genitori "perfetti".

La descritta totale inidoneità genitoriale del padre non ha trovato alcun

riscontro nell'esame psicodiagnostico, mentre l'idoneità genitoriale non può misurarsi solo sulle capacità di accudimento, ma nella valutazione assume rilevanza lo spirito collaborativo nella costruzione di un progetto genitoriale comune ed **un comportamento che favorisca l'accesso del figlio ad entrambi i genitori**. Per un equilibrato sviluppo il minore deve poter costruire un solido rapporto con entrambi i genitori, che non può prescindere anche dalla condivisione della quotidianità.

Dalla valutazione psicodiagnostica non emergono elementi dai quali ricavare una inidoneità genitoriale del padre: *“In termini di funzioni genitoriali il soggetto presenta risorse quali la capacità di esprimere l'affettività in un contesto emotivamente valido, ma può incontrare difficoltà nella gestione degli aspetti pratico-concreti, soprattutto in situazioni di tensione. In tali casi può sviluppare in modo poco lucido letture della realtà arbitrarie e poco aderenti al dato esterno, incontrando difficoltà nella relazione con l'altro genitore.*

*Le risultanze anamnestiche emerse riguardo i comportamenti tenuti dal sig. A [redacted] e le valutazioni effettuate in merito al suo profilo di personalità non pongono in evidenza elementi a favore dell'esistenza di un discontrollo degli impulsi tale da rappresentare un serio ed attendibile elemento di rischio e di pericolo. Risulterebbe quindi infondato ritenere che la sua frequentazione del figlio possa risultare pregiudizievole per quest'ultimo e che le visite al figlio debbano essere sottoposte a controlli esterni di qualsiasi genere.”*

Né l'osservazione delle relazioni effettuata nel corso della CTU ha potuto in alcun modo riscontrare i timori avanzati dalla madre.

Nella situazione attuale le difficoltà del bambino nella “transizione” dalla madre al padre, osservate anche nel corso della consulenza, hanno

fatto sì che di fatto il padre abbia frequentato il figlio solo nei pomeriggi infrasettimanali, quando lo preleva direttamente da scuola, e non nei fine settimana, in quanto il prelievo del figlio da casa della madre è impossibile perché egli rifiuta di lasciarla per andare con il padre.

La CTU aveva consigliato di spostare il fine settimana di pertinenza del padre dal venerdì all'uscita di scuola al sabato sera, in modo da evitare le difficoltà nel distacco. Le parti, se d'accordo ben avrebbero potuto attuare tale diversa frequentazione, come anche auspicato dal Tribunale, ma la sig.ra M. [REDACTED] ha rifiutato, persistendo nel suo **comportamento ostativo alla frequentazione tra il padre ed il figlio manifestato nel corso di tutto il giudizio.**

Nella situazione sopra descritta, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali giunge la C.T.U. in ordine all'affidamento del bambino ed agli interventi che il servizio sociale dovrà attivare.

**Appare, infatti, necessario intervenire con urgenza in una dinamica delle relazioni familiari gravemente disfunzionale, alla quale partecipano attivamente anche i nonni materni,** prima che si strutturi il rifiuto del figlio per il padre, con gravi rischi per lo sviluppo psico-sessuale del minore.

In considerazione della situazione sopra descritta il minore deve essere affidato al servizio sociale, con collocazione prevalente presso la madre, con l'obiettivo, attraverso gli interventi di cui appresso, di ripristinare le condizioni per un affidamento condiviso del minore basato su un'adeguata frequentazione con il padre.

La regola di giudizio imposta al giudice in ordine all'affidamento del minore ed ai provvedimenti conseguenti è unicamente l'interesse morale e materiale della prole. La generica norma di chiusura contenuta nel comma 2 dell'art 337 ter c.c. (introdotto dal D.Lgs n. 154/2013 e prima contenuta

nell'art 155 c.c.), "adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole", consente di ritenere che il giudice possa disporre l'affidamento del minore a terzi (cfr. Cass. n. 24907/2008 e 19065/2008). Tanto più che il nuovo testo della norma (art 337 ter cit.) prevede esplicitamente addirittura la possibilità dell'affidamento familiare del minore.

Il padre potrà trascorrere con il figlio a settimane alterne il fine settimana dal venerdì dopo l'uscita da scuola sino al sabato pomeriggio fino all'età di 4 anni, successivamente fino alla domenica sera. Per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00, con pernottamento nella sera del giovedì le settimane in cui il fine settimana starà con la madre. Sarà il padre ad accudire al figlio dall'uscita da scuola fino all'orario indicato. Qualora il bambino, nei giorni indicati, abbia impegni sociali (feste di compleanno, riunioni, attività sportive o ricreative) provvederà il padre ad accompagnarlo rimanendo in sua compagnia sino al termine dell'impegno anche se successivo all'orario di riconsegna, informando debitamente la madre;

durante l'estate ogni genitore avrà facoltà di tenere L. [REDACTED] con sé per tre settimane, non consecutive ma suddivise in due/tre periodi, secondo accordi relativi alla loro collocazione da assumere entro il 15 maggio di ogni anno;

le vacanze di Natale saranno divise ad anni alterni in due periodi da trascorrere con ciascun genitore dal 23 dicembre mattina sino al 30 dicembre mattina e dal 30 dicembre mattina sino al 6 gennaio per le prossime vacanze L. [REDACTED] sarà con la madre nel periodo di capodanno; L. [REDACTED] trascorrerà durante le vacanze pasquali due giorni e mezzo con un genitore e due giorni e mezzo con l'altro, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua.

Eventuali resistenze/rifiuti da parte del bambino per lasciare la residenza di un genitore e recarsi presso l'altro non potranno né dovranno essere considerati ragioni né sufficienti né necessarie per sospendere i diritti di visita; ciò non dovrà comportare che il bambino possa essere prelevato con la forza pubblica, ma la immediata valutazione della situazione da parte del servizio affidatario che predisporrà gli interventi necessari affinché sia efficacemente garantito il diritto del minore alla bigenitorialità.

All'affidamento al Servizio Sociale deve accompagnarsi una **drastica limitazione della responsabilità genitoriale delle parti** che garantisca che gli interventi vengano effettivamente svolti e che le scelte importanti per la vita del minore vengano effettuate nel suo esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle **reciproche rivendicazioni**.

Gli operatori dei diversi servizi saranno tenuti a coordinarsi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, i servizi affidatari dovranno assumere, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore secondo una ripartizione decisa dai genitori stessi ovvero, in caso di mancato accordo, dai servizi affidatari. Spetterà inoltre ai servizi un'azione di vigilanza rivolta a controllare che le risoluzioni decise dal giudice in merito ai diritti di visita del minore col padre vengano scrupolosamente rispettate, segnalando prontamente all'autorità giudiziaria ogni eventuale inadempienza.

Il minore dovrà seguire una terapia psicologica onde offrirgli uno spazio di elaborazione individuale per il disagio provocato dalla sua esposizione al conflitto genitoriale (ha assistito a scene di litigio anche

molto violento tra i genitori e tra il padre ed i nonni materni, che hanno portato a reciproche denunce). Il terapeuta dovrà essere congiuntamente scelto dai due genitori o, in caso di mancato accordo, dal servizio materno infantile (TSRMEE).

Ogni malattia del minore dovrà essere documentata con certificato redatto dal pediatra di base. Per tutte le questioni di salute che vedano i genitori in disaccordo, sarà seguita la decisione del pediatra di base che indicherà, se necessario, l'utilità di una visita specialistica. Entrambi i genitori, insieme o separatamente, vi si recheranno per ottenere le indicazioni del caso e si atterranno a quanto indicato dallo specialista stesso.

Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nel suo andamento scolastico; inoltre dovranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste. Il ritiro dei documenti di valutazione può essere effettuato da entrambi i genitori assieme o separatamente.

Entrambi i genitori dovranno permettere e garantire la frequentazione delle attività sportive e/o ricreative e culturali verso le quali il figlio esprima un desiderio di partecipazione, aiutandolo a scegliere con responsabilità e a parteciparvi con impegno e costanza. Come per la frequenza scolastica, entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento del figlio e sulle riunioni previste per i genitori.

Le parti dovranno seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso il centro che il servizio indicherà, anche eventualmente avvalendosi di un centro convenzionato, salvo le parti vogliano rivolgersi a specialisti di loro fiducia, con i quali il servizio dovrà comunque mettersi in contatto onde

verificare che il percorso terapeutico venga effettivamente svolto.

E' auspicabile che entrambe le parti intraprendano un percorso terapeutico individuale che permetta loro di elaborare le principali problematiche evidenziate nella valutazione psicodiagnostica e di superare le criticità dell'evento separativo in vista di un progetto di genitorialità condivisa.

In caso di relazioni familiari disfunzionali tutti i componenti devono mettersi in discussione per evitare i disagi del minore.

Il servizio potrà, se ritenuto opportuno, proporre una terapia familiare adattata alla situazione disfunzionale, in cui gli interventi individuali devono essere coordinati anche a livello genitoriale attraverso incontri congiunti dei genitori e delle figure di riferimento del minore, coinvolgendo anche i nonni materni protagonisti attivi del conflitto genitoriale.

Il servizio sociale affidatario potrà indicare alle parti ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse del minore.

Il servizio sociale dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, in particolare rispetto alla frequentazione padre/figlio ed alla terapia psicologica per il minore, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento.

Il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale, affinché le stesse si



facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il tribunale ordinario.

La cancelleria dovrà trasmettere al servizio sociale affidatario ed alla Asl competente il presente provvedimento, nonché il provvedimento del tribunale del 7 giugno 2013, il ricorso della sig.ra M [REDACTED] e la memoria di costituzione del sig. A [REDACTED] la relazione della CTU, le note delle parti, la risposta della CTU, le valutazioni psicodiagnostiche della d.ssa L [REDACTED] L [REDACTED] e la relazione della d.ssa C [REDACTED] sull'osservazione delle relazioni familiari.

L'assegno che il padre dovrà corrispondere quale contributo al mantenimento del minore deve essere rapportato ai rispettivi redditi e patrimonio ed ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Non sono emersi elementi nuovi rispetto a quelli già valutati con il provvedimento del 7 giugno 2013.

Dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra M [REDACTED], lavoratrice dipendente, percepisce una retribuzione netta di circa € 1.700,00 per 12 mensilità, vive con il figlio nella casa di sua esclusiva proprietà, gravata da un mutuo.

Il sig. A [REDACTED], architetto libero professionista, ha dichiarato ai fini fiscali un reddito di circa € 2.300,00 mensili per 12 mensilità, si è trasferito a vivere presso la casa della madre ed è assegnatario di una casa in cooperativa, non ancora ultimata, sulla quale grava un mutuo ipotecario.

Non sono allo stato emersi elementi dai quali desumere che il reddito effettivo del sig. A [REDACTED] si discosti in modo significativo dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti.

Ritiene, pertanto, il tribunale che l'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre possa essere determinato in € 500,00 mensili con

decorrenza dalla presente pronuncia.

Le spese straordinarie per il figlio, previamente concordate, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

A tal fine, deve essere chiarito che nell'ambito degli esborsi necessari per i figli devono distinguersi gli esborsi definibili come di ordinario mantenimento (vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico, spese per mensa scolastica, medicinali da banco, spese per trasporti in città) in quanto indispensabili per la quotidianità di vita, dagli esborsi che, seppur non eccezionali, devono essere esclusi dall'assegno di mantenimento ordinario perché attengono a scelte educative che presuppongono la previa concertazione attraverso la quale si estrinseca l'esercizio della potestà genitoriale congiunta in regime di affidamento condiviso (art.155 c.c.: spese per gite scolastiche, spese sanitarie diverse dai medicinali da banco, cure ortodontiche ed oculistiche, sport, campus estivi) e pur tuttavia non possono ritenersi imprevedibili; per tali spese è necessaria la previa concertazione ed il rimborso è dovuto se nel singolo mese questo genere di spese abbia comportato un esborso complessivo superiore al 20% dell'assegno di mantenimento ordinario. Vi è poi una terza categoria di esborsi che, per il loro ammontare e per la loro imprevedibilità, possono considerarsi straordinari in senso proprio, richiedono la previa concertazione, ove non si tratti di esigenze di tipo sanitario caratterizzate da urgenza, e sono rimborsabili direttamente in proporzione alla percentuale dovuta da ciascun genitore (autovetture e ciclomotori, viaggi di istruzione e di piacere, ripetizioni, corsi di lingue ed attività artistiche, cellulari e ricariche, cure estetiche, informatica, attività sportive di carattere agonistico e relativa attrezzatura).

Il comportamento processuale tenuto dalla sig.ra M■■■■■ giustifica la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio in favore del sig. A■■■■■ liquidate come da dispositivo.

Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, nella misura del 50% ciascuna.

**P.Q.M.**

- a) Dichiaro inammissibile l'istanza di ricusazione della CTU Prof.ssa M■■■■■ M■■■■■ T■■■■■ proposta dalla difesa della sig.ra M■■■■■;
- b) Affido il figlio minore delle parti, L■■■■■, al Servizio Sociale territorialmente competente;
- c) Il minore avrà collocazione prevalente presso la madre M■■■■■ L■■■■■ con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola sino al sabato pomeriggio fino all'età di 4 anni, successivamente fino alla domenica sera; per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 19,00, con pernottamento nella sera del giovedì le settimane in cui il fine settimana starà con la madre; durante l'estate ogni genitore avrà facoltà di tenere L■■■■■ con sé per tre settimane, non consecutive ma suddivise in due/tre periodi, secondo accordi relativi alla loro collocazione da assumere entro il 15 maggio di ogni anno; le vacanze di Natale saranno divise ad anni alterni in due periodi da trascorrere con ciascun genitore dal 23 dicembre mattina sino al 30 dicembre mattina e dal 30 dicembre mattina sino al 6 gennaio per le prossime vacanze L■■■■■ sarà con la madre nel periodo di capodanno; L■■■■■

trascorrerà durante le vacanze pasquali due giorni e mezzo con un genitore e due giorni e mezzo con l'altro, comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua;

- d) La responsabilità genitoriale delle parti è limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, le decisioni più importanti per la vita del minore relative alla salute, allo sport ed all'istruzione verranno perse dal servizio sociale affidatario, sentiti i genitori secondo le modalità indicate in motivazione;
- e) Il servizio sociale affidatario dovrà offrire una terapia psicologica al minore L. [REDACTED] ed alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché effettuare gli altri interventi indicati in motivazione e tutti quelli ritenuti opportuni nell'interesse del minore ed al fine di contenere la conflittualità genitoriale e l'esposizione ad essa del bambino;
- f) Il servizio sociale dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, in particolare rispetto alla frequentazione padre/figlio ed alla terapia psicologica per il minore, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;
- g) Il Servizio Sociale dovrà tempestivamente segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in


campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale, affinché le stesse si facciano promotrici dell'apposito procedimento di modifica presso il tribunale ordinario;

- h) pone a carico di A. [REDACTED] G. [REDACTED] l'obbligo di corrispondere a M. [REDACTED] L. [REDACTED] in considerazione del tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore così come stabilito in questa sede, nonché della regolamentazione delle spese straordinarie e delle risorse economiche di entrambi i genitori, l'assegno perequativo mensile per il mantenimento del figlio L. [REDACTED] dell'importo di € 500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della stessa, con decorrenza dalla presente pronuncia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
- i) le spese straordinarie, di cui in motivazione, nell'interesse del figlio, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- j) condanna M. [REDACTED] L. [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di A. [REDACTED] G. [REDACTED] che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- k) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido, ciascuna per la metà;
- l) manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti, al servizio sociale affidatario ed alla ASL competente, tramite lo sportello famiglie presso il Tribunale, del presente

provvedimento nonché di tutta l'ulteriore documentazione  
indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2014

il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Dipartimento in Cancelleria  
Roma il 24 APR 2014

